

Determinazione n. 104/2008

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 dicembre 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1962, con il quale l'Automobile Club d'Italia (ACI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1978 e 30 novembre 1979, con i quali gli Automobile Club provinciali e locali (AA.CC.) sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Automobile Club d'Italia (ACI) per gli esercizi finanziari 2004, 2005, 2006 e 2007 e degli Automobile Club provinciali e locali (AA.CC.) per gli esercizi finanziari 2003, 2004, 2005 e 2006 (conti consolidati al 31 dicembre), nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott. Corrado Cerbara e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti di cui sopra;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi dell'Automobile Club d'Italia (ACI) per gli esercizi finanziari 2004, 2005, 2006 e 2007 e degli Automobile Club provinciali e

locali per gli esercizi finanziari dal 2003, 2004, 2005 e 2006 (conti consolidati al 31 dicembre) – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

L'ESTENSORE

f.to Corrado Cerbara

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI), PER GLI ESERCIZI 2004, 2005, 2006 E 2007, E DEI 106 AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI (AA.CC.) PER GLI ESERCIZI 2003, 2004, 2005 E 2006

SOMMARIO

Premessa. – 1. Ordinamento. - 1.1 Automobile Club d'Italia (ACI). - 1.2 Automobile Club provinciali e locali (AA.CC.). - 1.3 Vigilanza sull'ACI. – 2. Organi. - 2.1 ACI. - 2.1.1 Compensi organi ACI. - 2.2 AA.CC. - 2.2.1 Compensi organi AA.CC. – 3. Risorse umane. - 3.1 Il personale. - 3.2 Incarichi e consulenze. – 4. Risorse e sviluppo tecnologico. – 5. Attività. - 5.1 ACI. - 5.1.1 Attività istituzionali. - 5.1.1.1 Attività associative. - 5.1.1.2 Mobilità e sicurezza stradale. - 5.1.1.3 Attività di carattere internazionale. - 5.1.1.4 Collaborazione con PP.AA. - 5.1.2 Attività delegate. - 5.1.2.1 Pubblico Registro Automobilistico (PRA). - 5.1.2.2 Imposta provinciale di trascrizione (IPT). - 5.1.2.3 Tasse automobilistiche. - 5.2 AA.CC. – 6. Controlli interni ed attività ispettiva. – 6.1 Controlli interni. – 6.2 Attività ispettiva. – 7. I conti consuntivi. – 7.1 I conti consuntivi dell'ACI. - 7.1.1 Il rendiconto finanziario. - 7.1.2 Il conto economico. - 7.1.3 La situazione patrimoniale. - 7.1.4 La situazione amministrativa. - 7.1.5 Sintesi dei risultati delle gestioni ACI. – 7.2 I conti consuntivi consolidati (ACI e AA.CC.). - 7.2.1 Il rendiconto finanziario consolidato. - 7.2.2 Il conto economico consolidato. - 7.2.3 La situazione patrimoniale consolidata. - 7.2.4 La situazione amministrativa consolidata. - 7.2.5 Sintesi dei risultati consolidati delle gestioni (ACI e AA.CC.). – 7.3 I conti consuntivi degli AA.CC. - 7.3.1 Il rendiconto finanziario. - 7.3.2 Il conto economico. - 7.3.3 La situazione patrimoniale. - 7.3.4 La situazione amministrativa. - 7.3.5 Sintesi dei risultati delle gestioni AA.CC. – 8. Conclusioni. – Appendice. - *Tav. I.* Incarichi di consulenza. - *Tav. II.* Attività (mobilità e sicurezza stradale). - *Tav. III.* Verifiche ispettive. - *Tav. IV.* Rendiconti finanziari AA.CC. (es. 2003). - *Tav. V.* Rendiconti finanziari AA.CC. (es. 2004). - *Tav. VI.* Rendiconti finanziari AA.CC. (es. 2005). - *Tav. VII.* Rendiconti finanziari AA.CC. (es. 2006). - *Tav. VIII.* Rendiconti economici AA.CC. (es. 2003). - *Tav. IX.* Rendiconti economici AA.CC. (es. 2004). - *Tav. X.* Rendiconti economici AA.CC. (es. 2005). - *Tav. XI.* Rendiconti economici AA.CC. (es. 2006). - *Tav. XII.* Situazione patrimoniale AA.CC. (ess. 2003-2004). - *Tav. XIII.* Situazione patrimoniale AA.CC. (ess. 2005-2006).

PAGINA BIANCA

Premessa

1.- Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione per gli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007 dell'Automobile Club d'Italia (ACI), e per gli esercizi 2003, 2004, 2005, 2006 dei 106 Automobile Club provinciali e locali (AA.CC.)¹; nonché in ordine agli eventi più significativi relativi al 2008, sino a data corrente².

¹ Gli Automobile Club locali sono quelli costituiti presso città non elevate a rango di Provincia (Acireale, Ivrea, Sanremo e Vigevano).

² Il precedente referto è stato reso con determinazione n. 85/2005 (v. in atti parlamentari Doc. XV, XIV Legislatura, rel. N. 386).

1.- Ordinamento

In ordine alla disamina delle origini storiche dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club provinciali e locali – non prive di rilevanza per la migliore comprensione delle attuali attribuzioni -, nonché dei generali profili normativi ed ordinamentali dei predetti Enti, si rinvia alle analisi ed alle considerazioni già ampiamente espresse nei precedenti referti al Parlamento³.

La presente relazione, nel richiamare, in estrema sintesi, gli aspetti fondamentali dell'ordinamento degli Enti in questione, indispensabili per la cognizione della loro gestione, si soffermerà sulle innovazioni intervenute nel periodo in esame.

1.1.- Automobile Club d'Italia

L'ACI costituisce federazione degli AA.CC regolarmente costituiti (che al momento sono in numero di 106); in base allo statuto, ha il fine di rappresentare e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale deve altresì promuovere e favorire lo sviluppo. I predetti Enti (ACI E AA.CC.) rappresentano un complesso di soggetti, variamente e pur con diverse modalità e sfere di autonomia, funzionali all'interesse dell'automobilismo, con al centro l'ACI quale Ente di coordinamento e direzione.

³ In questa sede non sembra, peraltro, superfluo ricordare che l'ACI venne costituito in Ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, al fine di disciplinare le varie attività che, nel campo automobilistico civile, persone, associazioni, società e istituti svolgevano nel Regno, nelle colonie e all'estero. Nel contempo dallo stesso decreto fu prevista la costituzione di una sede provinciale dell'ACI in ogni capoluogo di provincia e di sezioni in altre località.

All'ACI fu affidata, altresì, la riscossione per conto dello Stato delle tasse di circolazione degli autoveicoli mediante convenzione approvata con r.d.l. 26 dicembre 1926, n. 2486. Nell'anno successivo, con il r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, all'ACI venne assegnata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico.

L'assetto risultante dal r.d. n. 2481 del 1926 poteva riassumersi nello schema seguente: l'ACI era l'associazione degli enti e persone che, per ragioni d'uso, sport, tecnica e commercio si occupavano di automobilismo; sedi provinciali e sezioni costituivano l'articolazione dell'Ente per le funzioni ed i servizi da attribuirsi da parte dell'ACI, ferma restando l'autonomia delle sezioni per lo sviluppo della attività svolta come sodalizi locali nell'ambito delle rispettive sedi e competenze territoriali.

In tale quadro, nel complesso ACI, AA.CC. provinciali, sedi provinciali e sezioni costituivano articolazioni del primo per i profili concernenti essenzialmente l'affidamento della gestione del Pubblico Registro Automobilistico e la esazione delle tasse di circolazione, ma non anche per ciò che si riferiva alle attività autonomamente svolte dagli AA.CC. stessi siccome sodalizi locali.

Con il r.d. 24 novembre 1934, n. 2323, venne conferita agli AA.CC. la personalità giuridica pubblica. L'assetto organizzativo, configurabile in un complesso costituito da un Ente pubblico centrale con una pluralità di organi dotati di personalità giuridica, aveva infatti determinato il formarsi di un orientamento favorevole al riconoscimento della sussistenza della personalità pubblica anche in capo agli AA.CC. provinciali.

L'ACI è stato compreso tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse di cui alla tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; con d.P.R. 16 giugno 1977, n. 665; gli AA.CC. sono stati dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed inseriti nella stessa tabella.

Lo Statuto prevede, inoltre, alcune attività, non rientranti tra i fini istituzionali dell'Ente, ma ad esso delegate dallo Stato e dalle Regioni, quali la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) affidato all'Ente dallo Stato, i servizi in materia di tasse automobilistiche affidatigli dalle Regioni, altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici.

Le innovazioni ed integrazioni intervenute nel quadriennio in esame riguardano principalmente norme che sono espressione dell'autonomia dell'Ente, come in particolare lo Statuto e vari regolamenti ed inoltre norme riguardanti gli AA.CC..

Per quanto riguarda l'ACI, con le delibere dell'Assemblea in data 5 luglio e 24 novembre 2006, sono state introdotte alcune integrazioni e innovazioni della precedente disciplina statutaria, le quali hanno grande significato sotto il profilo della adesione dell'Ente a principi in linea con una spiccata sensibilità verso alcuni interessi della collettività, che vanno trovando tutela crescente nell'ordinamento generale. Così, è stato fatto esplicito riferimento, tra gli scopi istituzionali dell'Ente relativi alla *mission* nel settore della "mobilità", a quello di diffondere "una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio", nonché a quello di "promuovere l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale". Inoltre, è stata dichiarata in modo espresso la natura giuridica dell'ACI, quale Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro.

Sono stati, poi, rivisitati i requisiti richiesti ad Enti ed Associazioni per aderire all'Ente medesimo, con particolare riferimento alla necessità di una presenza sul territorio di dimensione nazionale. È stata introdotta la previsione di una quota annuale di adesione, nonché della facoltà per l'ACI di escludere i predetti Enti ed Associazioni per motivi determinati (sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali, perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dell'Ente o Associazione).

Modifiche di particolare rilievo, hanno riguardato la materia dello sport automobilistico, con riferimento al quale l'ACI è anche Federazione sportiva del CONI⁴. Le attribuzioni dell'ACI in tale settore erano già svolte attraverso la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), organismo, appartenente alla

⁴ Al riguardo, si segnala che l'Ente riveste una posizione del tutto peculiare rispetto alle altre Federazioni sportive, sotto una molteplicità di profili, correlati alla natura giuridica di ente pubblico, alla vasta gamma di attività e funzioni esercitate, al ruolo rivestito nell'ordinamento sportivo internazionale, in quanto unico titolare del "potere sportivo automobilistico" nel nostro Paese. Questo particolare ruolo dell'ACI è stato riconosciuto *ex lege* dal d.lgs.n.242/1999 (Legge Melandri) di riordino del CONI, ed ancor più chiaramente confermato dal d.lgs. n.15/2004, di modifica al primo decreto. L'articolo 18, comma 6, del citato d.lgs.n.242/1999 ha espressamente riconosciuto la particolarità dell'ACI e delle altre Federazioni sportive di natura pubblica (Aeroclub d'Italia ed Unione italiana tiro a segno) ed il successivo decreto n.15/2004, all'articolo 2, comma 5, ha precisato che dette Federazioni svolgono le proprie attività di Federazioni sportive nazionali "secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti."

struttura dell'Ente. Prima delle menzionate innovazioni statutarie il c.d. "potere sportivo" ⁵, di stretta spettanza dal Consiglio Generale⁶ dell'ACI, era da questo delegato alla predetta Commissione. Le innovazioni, deliberate dalla Assemblea dell'ACI, nella riunione del 24 novembre 2006, sono state finalizzate ad un complessivo riordino della materia, volto a coniugare il ruolo di Federazione Sportiva Nazionale, che rimane in capo all'ACI, con le esigenze di autonomia del settore sportivo e di rappresentatività della componente sportiva in seno agli Organi della Federazione. Le modifiche hanno riguardato la trasformazione della CSAI in organo dell'ACI dotato di piena autonomia normativa e finanziaria. Alla CSAI è stato attribuito in via permanente ed esclusiva l'esercizio del menzionato "potere sportivo". Inoltre, sono stati recepiti i principi generali di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva di cui al d. lgs. n.15 del 2004⁷, garantendo negli Organismi direttivi nazionali della CSAI medesima una presenza non inferiore al 30% del totale dei componenti ad atleti e tecnici sportivi; in ossequio alla peculiare natura federativa dell'ACI ed all'esigenza di rappresentatività delle diverse articolazioni di cui si compone sul territorio, è stata prevista una presenza, all'interno dei citati organismi direttivi, sempre in misura non inferiore al 30%, dei rappresentanti degli Automobile Club provinciali e locali (AA.CC.); sono state altresì introdotte nuove modalità di scelta del Presidente della CSAI che nel precedente assetto statutario veniva scelto dal Presidente dell'ACI sulla base di un rapporto di tipo fiduciario. Con la menzionata recente modifica dello Statuto, il Presidente della CSAI viene eletto direttamente dal Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI (organismo direttivo nazionale rappresentativo delle diverse componenti sportive). In coerenza con tale modifica si colloca l'esclusione del Presidente della CSAI dal Comitato Esecutivo dell'ACI, del quale nel precedente assetto entrava a far parte in qualità di componente di diritto; inoltre, sono stati introdotti con riferimento alla nomina del Presidente della CSAI specifici requisiti e situazioni di incompatibilità, precedentemente non previste. Il CONI, con deliberazione della Giunta Nazionale del 5 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine alle citate modifiche allo Statuto dell'ACI.

Parallelamente alla procedura di modifica delle disposizioni statutarie, l'Ente ha provveduto, nel corso degli esercizi in esame, a rivisitare⁸ anche gli assetti

⁵ V. art. 4 dello Statuto.

⁶ V. paragrafo 2.1., dedicato agli organi.

⁷ V. anche d.lgs. n. 242 del 1999.

⁸ V. la delibera del Consiglio Generale del 16 maggio 2006; le modifiche hanno riguardato, gli artt.2, comma 1, 4, comma 2, 6, comma 1, e 7, comma 2 del Regolamento di organizzazione dell'ACI. Il testo del Regolamento, così come modificato, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne cura la raccolta e pubblicazione, ed inviato per conoscenza all'Amministrazione vigilante.

ordinamentali interni disciplinati con regolamento. Così, nel corso del 2006, l'ACI ha modificato il Regolamento di organizzazione recependo le novità introdotte dalla legge n.168/2005 al decreto legislativo n. 165/2001 in materia di incarichi dirigenziali (durata degli incarichi e limiti per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale a soggetti esterni all'amministrazione). Nel corso dello stesso anno, il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato⁹, altresì, una importante integrazione al testo del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'inserimento, nell'ambito dell'art. 63 ("Procedure negoziate"), di disposizioni volte a disciplinare la fattispecie di dismissione di partecipazioni societarie¹⁰. Infine, con deliberazione del Consiglio Generale del 16 maggio 2006, l'ACI, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ai sensi del quale per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni - ha apportato adeguamenti all'ordinamento dei servizi.

Nelle tabelle che seguono vengono sinteticamente riportati gli assetti, centrale e periferico, dell'Ente, in vigore fino al 22 ottobre dell'anno in corso (2008), conseguenti ai predetti adeguamenti, con l'avvertenza che - come si vedrà - al vertice della complessiva struttura è preposto il Segretario Generale.

⁹ V. delibera del predetto Organo in data 24 novembre 2006.

¹⁰ Tale integrazione, ai sensi dell'art.2 del medesimo Regolamento, è stata approvata in data 11 aprile 2007 dal Ministero Vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ASSETTO CENTRALE								
Direzioni centrali (dirigenti di prima fascia)	Direzione Segreteria, Pianificazione e coordinamento	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	Direzione Servizi Ispettivi e Revisione Interna	Direzione Studi e ricerche	Direzione Commerciale	Direzione Servizi Delegati	Direzione Sistemi Informativi
Funzioni di livello dirigenziale generale (dirigenti prima fascia) ¹¹	Mobilità e Trasporti	Accordi ed Enti locali						
Servizi Centrali (dirigenti seconda fascia)	Servizio Patrimonio e Acquisti	Servizio Attività Sportive						
Uffici autonomi non incardinati in Direzioni o Servizi (Dirigenti seconda fascia)	Ufficio del Segretario Generale	Ufficio per il Servizio di Controllo Interno	Ufficio per le Relazioni Internazionali	Ufficio Comunicazione Integrata	Ufficio per il Controllo di Gestione			

ASSETTO PERIFERICO			
Direzioni Regionali¹	Livello dirigenziale generale	Piemonte Liguria Lombardia Veneto Emilia Romagna Toscana Lazio Campania Puglia Sicilia	-106 Uffici Provinciali -106 AA.CC¹
	Livello dirigenziale (non generale)	Friuli Venezia Giulia Umbria Marche Abruzzo Molise Basilicata Calabria Sardegna	

¹¹ Incarico attribuito a dirigenti di prima fascia ex art. 19, comma 10, D.lgs. 165/2001.

Con provvedimento in data 22 ottobre 2008, il Consiglio Generale dell'ACI ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art.74, comma 1, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi della P.A., da adottare entro il 30 novembre 2008, mediante riduzione degli Uffici dirigenziali di livello generale e non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 ed al 15 per cento di quelli esistenti, nonché attraverso la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente, con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Nel rispetto delle sopra indicate disposizioni, gli uffici dirigenziali di livello generale dell'Ente sono stati ridotti da 20 a 16 (di cui 9 Direzioni Centrali e 7 Direzioni Regionali), quelli di livello non generale da 112 a 95 (di cui 39 centrali e 56 periferici), e – come si vedrà¹² - la dotazione organica del personale non dirigenziale è stata rideterminata.

Il nuovo assetto centrale dell'organizzazione dell'ACI risulta dal prospetto che segue.

¹² V. paragrafo 3.1..

ASSETTO CENTRALE									
9 Direzioni centrali (dirigenti di prima fascia)	Direzione Segreteria, Pianificazione e Coordinamento	Direzione Attività Istituzionali	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	Direzione Servizi Ispettivi e Revisione Interna	Direzione Studi e Ricerche	Direzione Soci	Direzione Servizi Delegati	Direzione Sistemi Informativi
4 Servizi Centrali (dirigenti seconda fascia)	Servizio del Segretario Generale e per la Governance	Servizio Patrimonio e Acquisti	Servizio Attività Sportive	Servizio Turismo e Relazioni Internazionali					
2 Uffici autonomi non incardinati in Direzioni /Servizi (Dirigenti seconda fascia)	Ufficio per il Servizio di Controllo Interno	Ufficio per il Controllo di Gestione							

Tra le altre innovazioni apportate, va positivamente segnalata la scelta effettuata dall'Amministrazione di procedere, presso tutte le sedi periferiche, alla formale separazione degli incarichi di direzione degli Uffici provinciali ACI (preposti alla gestione dei servizi pubblici del PRA, IPT e tasse automobilistiche regionali) da quelli di direzione del locale Automobile Club (preposti alle attività associative, di assistenza e di rappresentanza locale). Scelta che si colloca in un'ottica di trasparenza e di demarcazione, anche sotto il profilo delle competenze e delle attribuzioni dirigenziali, fra i due distinti ambiti di attività cui la Federazione ACI è istituzionalmente preposta.

Sempre in tema di autoregolamentazione, meritano anche menzione alcuni regolamenti emanati dall'ACI nel corso del periodo in esame per meglio adeguarsi alla normativa generale in materie non prive di rilievo, quali l'"accesso ai documenti amministrativi", il "trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'ACI e degli AA.CC", l'"uso del marchio ACI".

1.2.- Automobile Club provinciali e locali

Per quanto riguarda gli Automobile Club provinciali e locali (AA.CC.), i menzionati interventi statutarî del periodo in esame - analogamente a quanto effettuato per l'ACI e